



IPOTESI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA "FASE 2" DELL'EMERGENZA COVID-19

Premesso che

- Per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inizialmente limitato le attività di commercio su aree pubbliche solo nei Comuni cosiddetti della "zona rossa", consentendone l'esercizio, con il DPCM 8 marzo 2020, solo a condizione che il gestore garantisse un accesso ai luoghi ove l'attività si svolgesse *"con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori"* (art. 1, comma 1, lett.o); la lett. r) prevedeva che nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati fossero chiusi; nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi avrebbe dovuto comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture avrebbero dovuto rimanere chiuse. La chiusura non veniva disposta per punti vendita di generi alimentari, il cui gestore era chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- **il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, prevedendo la cessazione delle misure incompatibili con il nuovo provvedimento: tra queste il Ministero dell'Interno, con propria nota n. 15350/ 117(2), del 12 marzo, ha considerato incompatibile lo stesso art. 1, comma 1, lett. o), per cui dal 9 marzo 2020 non risulta applicabile al commercio su aree pubbliche nei mercati la misura del contingentamento, ma solo quella del distanziamento;**
- in ogni caso, **dall'11 marzo 2020 il DPCM ha previsto la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Detta misura è efficace fino al 17 maggio 2020, data di scadenza delle previsioni di cui al DPCM 26 aprile 2020;**
- **in vista del riavvio delle attività commerciali sospese, con l'inizio della cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza, seppur graduale, si rende necessario provvedere alla previsione di una serie di disposizioni che rendano possibile l'esercizio in sicurezza dell'attività del commercio su aree pubbliche, indipendentemente dalla tipologia di generi commercializzati;**
- **l'art. 1, lett. dd), del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce che "gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5";**
- **l'art. 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce che "le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6";**

visto che

- **l'attività di commercio su aree pubbliche si svolge usualmente, mediante concessione di suolo pubblico:**
 - a. **in mercati in sede propria:** si tratta dei mercati che hanno un loro luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - b. **in mercati su strada:** si tratta di quei mercati che occupano, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali le attività commerciali si alternano con altre attività cittadine;
 - c. **in posteggi isolati o "fuori mercato",** su strada;

le predette attività sono esercitate **mediante:**

1. **costruzione stabile:** un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 2. **banco temporaneo:** insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
 3. **negozio mobile:** veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.
- L'attività può essere svolta altresì **in forma itinerante**, mediante mezzi ed attrezzature di cui ai precedenti punti 2 e 3;

considerato che

- **in riferimento alla struttura, i mercati si distinguono in:**

- 1) **mercati scoperti mobili** composti da posteggi destinati a banchi o ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti, ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività;
- 2) **mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi**, composti da posteggi destinati ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti o a box, ubicati in aree pedonali;
- 3) **mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate** o in strutture ubicate in aree idonee, denominati plateatici attrezzati, composti da posteggi per banchi o box;
- 4) **mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate** ubicate in aree idonee, composti da box, di locali per il deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce;

dato che

- ai sensi dell'art. 53, comma 8, della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, Testo Unico del Commercio, **i Comuni possono affidare mediante convenzione la gestione dei servizi mercatali ad associazioni, reti di imprese, consorzi o cooperative** costituiti con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati giornalieri e saltuari ed eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate;

si prevede

1. Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate e Mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate, denominati plateatici attrezzati

a) **Spetta al Comune**, ovvero alle associazioni/consorzi cui è affidata la gestione dei servizi mercatali, garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i consumatori:

- sia garantita la **misura del distanziamento**, attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- sia fornita ai consumatori in attesa di entrata adeguata **informazione delle misure di cui all'allegato 4** al DPCM del 26 aprile 2020 ed, in particolare, della misura inerente il distanziamento;
- sia garantita la **pulizia e l'igiene ambientale** con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- sia data **disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani**;
- sia dato **avviso dell'obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.**

b) **Spetta al titolare dell'esercizio**

- **garantire l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5** del DPCM 26 aprile 2020 ed, in particolare:
 - ✓ **quanto alla misura del distanziamento, consentire, per locali fino a quaranta metri quadrati, l'accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori,**
 - ✓ **quanto all'uso di dispositivi di protezione pretendere l'uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;**
- **garantire l'applicazione delle misure previste dal Protocollo** condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020.

2. Mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi ubicati in aree pedonali, e Mercati scoperti mobili ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività

- ✓ Occorre premettere che la **Circolare del Ministero dell'Interno 12 marzo 2014, n. 3794**, recante *"Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi"* prevede che **"per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi e che le aree destinate allo svolgimento delle attività devono essere dotate di:**
 - **vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;**

Ciò premesso:

a) **Spetta al Comune**, ovvero alle associazioni/consorzi cui è affidata la gestione dei servizi mercatali, garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i consumatori:

- sia garantita la **misura del distanziamento**, attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

quanto alla **regolamentazione degli accessi all'area di mercato in funzione degli spazi disponibili, considerato quanto premesso, e dato che non è possibile procedere recintando o transennando l'area di mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all'interno di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, escluso che si possa pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:**

- la **valutazione da parte del Comune**:
 - ❖ di un **maggiore distanziamento dei banchi**, prevedendo, ove possibile, un **intervento sull'area mercatale, ampliandola adeguatamente**, ovvero operando sulle corsie laterali portando i banchi ad una maggiore adiacenza con delimitazione dei passaggi mediante apposite "fettucce" o linee di contenimento, e/o
 - ❖ di una **eventuale riduzione delle dimensioni delle singole concessioni di posteggio**, mantenendo comunque la misura delle corsie centrali già individuate nei piani di mercato ed intervenendo caso per caso laddove si pongano situazioni relative a spazi eccessivamente ristretti;
- la **previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio assegnato non si creino assembramenti ed il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido.**
- sia fornita ai consumatori in attesa di entrata adeguata **informazione delle misure di cui all'allegato 4** al DPCM del 26 aprile 2020 ed, in particolare, della misura inerente il distanziamento;
- sia garantita la **pulizia e l'igiene ambientale** con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- sia data **disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani**;
- sia dato **avviso dell'obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.**

b) **Spetta al titolare dell'esercizio**

- **garantire l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5** del DPCM 26 aprile 2020 ed, in particolare, quanto alla misura del distanziamento, consentire, qualora l'attività preveda l'accesso a **boxes**, per locali fino a quaranta metri quadrati, l'accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori, quanto all'uso di dispositivi di protezione pretendere l'uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;
- **garantire l'applicazione delle misure previste dal Protocollo** condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020.

Posteggi isolati o “fuori mercato” e commercio itinerante

- **Spetta al titolare dell’esercizio**
 - **garantire l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 ed, in particolare, la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione elementi materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare l’adeguata distanza dal banco e dagli operatori;**
 - **quanto all’uso di dispositivi di protezione pretendere l’uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;**
 - **garantire l’applicazione delle misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020.**

VENDITA PER ASPORTO

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, dal 4 maggio è consentita la ristorazione con asporto agli esercizi della ristorazione (si intende, compresi quelli su aree pubbliche che normalmente preparano e somministrano per il consumo sul posto alimenti e bevande), fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto per i consumatori di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi per il consumo.

A tale attività si applicano le medesime cautele previste per l’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

Sul banco di vendita è necessario montare, per evitare qualsiasi contatto con gli operatori e i prodotti esposti pronti per la vendita, idonei schermi in *plexiglass*.

SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI ALIMENTI E BEVANDE

Alla riapertura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà consentito che la medesima attività venga esercitata sulle aree pubbliche nei casi in cui essa sia ammessa nelle forme previste dalla normativa regionale e con le modalità di cui ai regolamenti comunali.

Le norme sul distanziamento saranno applicabili ovviamente anche alle aree dove i consumatori permangono per consumare i prodotti, analogamente a quanto previsto per l’omologa categoria della ristorazione con somministrazione su area privata in sede fissa.

HACCP

Nel caso di vendita di prodotti alimentari, in relazione alla ineludibile necessità di prevedere modifiche nelle fasi della preparazione e della vendita dei prodotti medesimi, si impone per gli operatori del settore il riesame delle procedure di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari, c.d. “Piano di controllo HACCP”.

Una particolare attenzione andrà prestata all’informazione e alla formazione dei dipendenti e collaboratori, attenendosi alle norme del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 ed alle regole suggerite dalle Associazioni di categoria del settore ed attestandola all’interno del Piano.

PULIZIA - SANIFICAZIONE

Premesso che **nessuna norma, a livello statale, obbliga a rivolgersi ad una ditta specializzata nelle pulizie e nella sanificazione, anche se occorre accertarsi che tale obbligo non sia previsto da norme regionali, occorre:**

RIAPERTURA DELL'ATTIVITA'	Effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura, dell'attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobile nelle aree geografiche a maggiore endemia ; tale sanificazione straordinaria può essere opportuna comunque in ogni parte del territorio
PULIZIA GIORNALIERA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELL'ATTREZZATURA	Procedere due volte al giorno alla pulizia , utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v
SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLE SUPERFICI TOCCATE PIU' DI FREQUENTE	Procedere giornalmente, per le superfici toccate più di frequente , oltre che alla pulizia effettuata come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo (come ad esempio la candeggina, che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire
SANIFICAZIONE PERIODICA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELL'ATTREZZATURA	Effettuare una sanificazione periodica dell'intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di frequente , a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità
SANIFICAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI CASI SOSPETTI DI CONTAGIO	Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all'attività e relativa struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata.